



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE

"ANTONIO GRAMSCI"

00040 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42°
RMIC8AX006 - C.F. 90049510580 ✉ rmic8ax006@istruzione.it – rmic8ax006@pec.istruzione.it
www.icalbanopavona.it

AVVISO

Si porta a conoscenza dell'utenza che l'entrata in vigore dal 01.01.2012 della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) comporta l'abolizione dei certificati tra Pubbliche Amministrazioni e la modifica della normativa sul rilascio degli stessi:

“le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” del D.P.R. 445/2000 (autocertificazioni).

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 C.2 D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)”.

Con questa disposizione si rende obbligo ciò che finora era facoltativo, utile ma non utilizzato, cioè l'uso dell'autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto ad un privato (es. banche, notai, assicurazioni, ecc.) servirà ancora la certificazione da un ufficio pubblico e su questa DEVE essere apposta una marca da bollo secondo la normativa vigente (attualmente € 16,00), obbligo già esistente da tempo per tali tipi di certificati (rilasciati per i cd “usi consentiti”).

Le richieste di certificati a questa Scuola dovranno essere redatte sul modulo allegato o in carta libera e contenere i dati anagrafici del richiedente, la tipologia della certificazione, l'uso per il quale la medesima viene richiesta, l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

Esenzioni

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 riguardante la Disciplina dell'imposta di bollo, Tabella All. “B”, come ad. Esempio uso “pensione” (art. 9 tab. B), uso “applicazioni leggi tributarie” (art. 5 tab. B), o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l'obbligo di citare all'amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l'evasione dell'imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata.

Accade di frequente che soggetti privati chiedano espressamente certificati “in carta libera”, ma se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l'amministrazione non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni su indicate.

Si segnala, in particolare l'art. 11 della Tab. ALL.B del DPR 642/72, che si riferisce direttamente alla scuola:

11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze, nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Filomena Assunta MIGNOGNA

Riferimenti normativi:

Art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011;

Tabella Allegato B DPR 26 ottobre 1972, n. 642;